

REGOLAMENTO (CEE) N. 3432/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla cisteina, cistina e loro derivati della sottovoce 29.31 ex B della tariffa doganale comune e alle bambole di ogni specie della voce 97.02 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/86, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5% delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1984;

considerando che per la cisteina, cistina e loro derivati della sottovoce 29.31 ex B della tariffa doganale comune e le bambole di ogni specie della voce 97.02 della tariffa doganale comune la base di riferimento è fissata rispettivamente a 1 171 000 e 9 680 000 ECU; che, in data 10 novembre 1987, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo

scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 21 novembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.31 ex B (Codice Nimexe 29.31-60) (n. d'ordine 30.0875)	Cisteina, cistina e loro derivati
97.02 (Codice Nimexe 97.02-tutti i numeri) (n. d'ordine 30.5153)	Bambole di ogni specie

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.